

L. 10/10/1958 n. 1017

**7° - ESAME DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE SVOLTI  
DAGLI IMPUTATI CHIAMATI A RISPONDERE  
DELL'OMICIDIO IN DANNO DI PIO LA TORRE E  
ROSARIO DI SALVO, IN QUALITA' DI MANDANTI.**

**a) MICHELE GRECO**

Tutte le doglianze mosse all'impugnata sentenza dal difensore di questo imputato concernono esclusivamente il tema della penale responsabilità, sia pure sotto diversi profili ed angolazioni.

Un primo nucleo di censure è stato già oggetto di esame da parte del Collegio, allorché si è trattato della responsabilità dei singoli componenti della "commissione".

In quella sede si è detto che il Collegio concorda pienamente con l'assunto difensivo secondo il quale "non basta la consapevolezza del reato fine, ma occorre la prova della volontà del soggetto di contribuire, con il proprio operato, al verificarsi del delitto" (v. motivi d'impugnazione, pag. 8).

Non vi è dubbio, poi, che ogni ipotesi di "coinvolgimento automatico nel fatto in esame sarebbe in contrasto, oltre che con i principi fondamentali dell'ordinamento penale, anche con il primo comma dell'art. 27 della Costituzione" e che, di conseguenza, "la sola partecipazione al sodalizio criminoso non implica, necessariamente, il concorso nei delitti commessi da altri partecipi".

Il Collegio non può, invece, concordare con un'altra affermazione difensiva, contenuta all'interno di questo primo nucleo di rilievi,



secondo la quale i primi giudici non avrebbero fornito la prova dell'appartenenza del Michele Greco all'organo verticistico denominato "commissione".

Orbene, proprio questo è uno dei dati fondamentali dell'indagine ed uno dei passaggi essenziali ed obbligati del percorso argomentativo enunciato nella parte generale.

Per vero, l'apodittico rilievo difensivo contrasta con tutto il tessuto argomentativo della sentenza di primo grado, fondato sull'imprescindibile presupposto dell'appartenenza dell'imputato alla "commissione".

Tutti i collaboratori sentiti nel corso del giudizio di primo grado e quelli sentiti in questo grado del giudizio, a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, infatti, non solo hanno segnalato l'appartenenza del Greco a detto organismo, ma anche, con propalazioni estremamente coerenti e convergenti nel loro nucleo fondamentale, ne hanno indicato la specifica funzione ed il suo inserimento nelle dinamiche di detto consesso, dipingendo con estrema chiarezza e ricchezza di particolari il ruolo dal medesimo svolto, man mano che esso acquistava diverse fisionomie e composizioni, dovute ai cambiamenti che l'associazione veniva a subire a causa del modificarsi delle dinamiche interne.

Tutti i collaboratori di Giustizia, in particolare, hanno riferito dell'appartenenza di Michele Greco all'organo di vertice anteriormente al 1978 e subito dopo la ricostruzione della "commissione", dopo il periodo di direzione del cosiddetto "triumvirato".

Hanno, altresì, precisato che il Greco aveva preso la direzione di essa, in coincidenza con le vicende che avevano portato alla deposizione ed all'espulsione dall'organizzazione di Gaetano Badalamenti.

Tutti, ne hanno ribadito il ruolo di "capo", non solo nell'arco temporale del delitto che ci occupa, ma anche nei periodi più acuti della guerra di mafia, con impegno non solo personale, ma dell'intera sua famiglia (quella di Ciaculli, che spadroneggiò nell'omonimo territorio) decisamente schierata dalla parte dei "corleonesi" contro le cosche c.d. perdenti, a riprova di un concorso reale e non soltanto simbolico o nominale nel contesto di quelle torbide vicende.

Costoro hanno, altresì, sempre affermato il carattere di alleato e complice dello schieramento "corleonese", in condizione, probabilmente, di crescente dipendenza, anche psicologica, nei confronti di esponenti di più spiccata personalità, ma non per questo incapace e inidoneo ad un qualsiasi apporto volitivo e progettuale, del resto immanente nella stessa carica, la più alta, dal medesimo rivestita, e nello stesso impegno generale della sua "cosca".

Siffatto comportamento del Greco aveva cominciato a disvelarsi proprio nel corso degli avvenimenti precedenti al delitto che ci occupa e, comunque, connessi all'omicidio Di Cristina: fin da quelli gravitanti intorno all'uccisione del Colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo, addebitata dai capi moderati ai "corleonesi", allorché l'imputato, nel corso di una riunione della "commissione regionale", tenutasi a Falconara, ne aveva inopinatamente difeso l'operato e si era, in particolare, preoccupato di tutelare gli interessi del Calò e della sua

“famiglia”, colpita dall’attività investigativa, nonché dagli “sgarbi” dell’Ufficiale.

Ed il suo autorevole intervento era riuscito ad evitare l’adozione di sanzioni contro i capi “corleonesi”, auspicata, invece, dal Di Cristina.

Ucciso, quindi, il Madonia, era stato nuovamente l’imputato a compiere una sua personale indagine per accertare il ruolo del Di Cristina nell’omicidio; a scoprire che questo era stato sostanzialmente programmato nell’incontro svoltosi nei locali dell’impresa Costanzo di Catania, ancora una volta per iniziativa e volontà del capo nisseno, ed a raccogliere le prove circa i personaggi che, unitamente a costui, avevano aderito a quel convegno.

E, dopo l’assassinio del Di Cristina, avvenuto nel maggio del 1978, cui aveva preso parte uno dei killers più affidabili del suo mandamento, ancora, il Greco, si era immediatamente attivato per riunire d’urgenza la “commissione” nella propria tenuta di “Favarella”, ed aveva, ivi, ammesso la responsabilità dei vertici nella decisione dell’omicidio; ma era, nel contempo, riuscito ad avere ragione delle pretese dei “capimandamento” alleati dell’ucciso, dimostrando loro la conformità alle regole di “cosa nostra” di quel delitto, con il quale la “giustizia mafiosa” aveva inteso punire un confidente dei Carabinieri; e, così, evitando lo scoppio di una guerra di mafia.

A tali fatti erano conseguite, a riprova del suo diretto coinvolgimento nell’intera vicenda, la deposizione del Badalamenti e l’ambita nomina a “capo” della “commissione”, con il pieno appoggio dei “corleonesi”, nonché la gestione, perfino, degli avvenimenti immediatamente

successivi, che lo stesso imputato aveva potuto concludere con l'autorevolezza della nuova carica, imponendo la pace tra le due fazioni rivali, dopo l'uccisione di Giuseppe Calderone, ultimo protagonista dell'affare Madonia; e questa sancendo con un pranzo offerto ai capi dell'associazione, proprio alla "Favarella".

Il ruolo centrale di questa tenuta, ove si sono svolti molti degli incontri e degli appuntamenti tra gli aderenti al sodalizio criminoso "de quo", oltre ad essere testimoniato dai "pentiti" storici, quali Buscetta, Contorno e Calderone, è stato stigmatizzato dal Marino Mannoia e dal Marchese, il quale, nel corso della guerra di mafia, vi accompagnava, ogni sera lo zio, che, ivi, si intratteneva, insieme a Pino Greco "scarpuzzedda", con Michele Greco per informarlo sullo svolgimento del conflitto e, comunque, su quanto giornalmente era accaduto di rilevante, anche affinché il "capo" ne potesse riferire in "commissione".

Alla stregua delle convergenti propalazioni di quasi tutti i collaboratori di Giustizia risulta, poi, il pieno inserimento del Greco nella guerra di mafia, che ebbe il suo culmine nel 1981 (quando, cioè, erano stati da tempo commessi i delitti in danno del Reina e del Mattarella e non ancora commesso quello in danno del La Torre) desunto:

- a) dal fatto che la tenuta di Favarella aveva costituito, più che mai, durante il conflitto, un vero e proprio punto di riferimento, quasi un quartier generale dello schieramento alleato, facente capo ai corleonesi, così attestando il ruolo direttivo dell'imputato;
- b) dal diretto coinvolgimento della sua stessa famiglia nella faida;

c) dalla sua perfetta cooperazione nei passaggi salienti del conflitto.

Che, poi, questo ruolo essenziale della "Favarella" e, quindi, di Michele Greco fosse stato mantenuto, sia nell'arco temporale in cui furono commessi gli altri omicidi per cui è processo, che in epoca successiva, fino al termine della guerra di mafia, è dimostrato dalle concordi dichiarazioni di Marchese, Mutolo e Cancemi, i quali hanno riferito che, proprio in questa tenuta, i "corleonesi" ed il Greco l'avevano conclusa, uccidendovi il Riccobono ed alcuni degli affiliati della sua "famiglia", in occasione del consueto pranzo di fine d'anno offerto da Michele Greco ai capi del sodalizio negli ultimi giorni del 1982.

Dunque, quando avviene il delitto in esame (aprile dell'82) la guerra di mafia si era, a parte l'ultimo atto della uccisione del Riccobono, praticamente conclusa; Bontate ed Inzerillo erano stati già uccisi e la "commissione" della quale facevano parte gli odierni imputati, era saldamente in mano ai "corleonesi, e ciò perché tutti gli oppositori erano stati uccisi, o, come nel caso del Riccobono, progressivamente emarginati, fino alla loro definitiva soppressione.

Tanto premesso, in ordine alla prova della sicura appartenenza del Greco alla "commissione" ed allo specifico ruolo da questi svolto in seno a detto organismo, occorre evidenziare come a torto ci si dolga delle conclusioni circa la riferibilità del delitto in esame all'organo di vertice ed al concreto apporto volitivo dell'imputato nella realizzazione di esso, adottate dai primi giudici e basate, ad avviso del difensore dell'imputato, esclusivamente sulle dichiarazioni "de relato" dei

collaboranti e su meri assiomi di natura squisitamente teorica.

Orbene, la prova della riferibilità alla "commissione" è stata, innanzitutto, ricavata dai primi giudici dalle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia Marino Mannoia, Marchese e Mutolo.

I primi giudici hanno, altresì, esaminato, sotto il profilo intrinseco, tali dichiarazioni, rilevando come esse siano dotate dei caratteristici connotati di precisione, coerenza e logicità, nonché sottolineando il pieno inserimento di tali soggetti nell'organizzazione criminale "cosa nostra", con ruoli "di tutto rispetto".

Le fonti di riferimento, poi, sono perfettamente attendibili e di sicuro affidamento, provenendo da persone facenti parte della "commissione", cui i collaboranti erano legati da profondi vincoli.

In particolare, il Mannoia aveva appreso da componenti della sua "famiglia" (Pietro Lo Iacono e Giovanbattista Pullarà), i quali, in qualità di reggenti della "famiglia", venivano in alcuni casi convocati per le riunioni della "commissione", che l'inserimento della "famiglia" di Molara nel "mandamento" di Pagliarelli, facente capo a Motisi Matteo, sia pure formalmente, costituiva un riconoscimento all'impegno profuso nella guerra di mafia del 1981 e nella partecipazione all'omicidio di Pio La Torre da parte di Rotolo Antonino, il quale, pur essendo, formalmente, semplice soldato, in realtà ne costituiva il vero capo.

Il Mannoia, altresì, ha indicato alcuni degli esecutori materiali, tra i quali Pino Greco "Scarpa" e Lucchese, tra coloro che, a bordo di una moto, hanno sparato e l'indicazione di tale particolare è stato

confermato, come si dirà, dal Cucuzza, che ebbe materialmente a partecipare all'agguato.

Diversa è la fonte di Marchese Giuseppe, che ha riferito di avere appreso dal fratello Antonino, che ne era stato uno degli esecutori materiali, che la "commissione", ormai unanime al suo interno dopo la soppressione di Stefano Bontate e dei suoi alleati, aveva deciso questo omicidio, a causa dell'impegno profuso dal Parlamentare contro "cosa nostra", e particolarmente, per la proposta di legge, da lui presentata e sostenuta, riguardante la confisca dei beni illecitamente accumulati dagli "uomini d'onore".

In ordine a questa proposta di legge, Greco Salvatore "il Senatore", fratello dell'imputato, aveva appreso da ambienti qualificati che l'orientamento del Parlamento originariamente contrario, era divenuto ad un certo punto favorevole, sicché era quasi certo che la legge sarebbe stata approvata.

Anche Marchese indica tra gli esecutori materiali gli stessi personaggi, chiamati in correità dal Cucuzza, per quanto attiene la fase esecutiva del delitto, chiamando in causa Pino Greco, "uomo d'onore" della "famiglia" capeggiata dall'imputato.

Ancora più precise e dettagliate, con particolare riferimento alla posizione processuale che si sta trattando, sono le provalazioni del Mutolo.

Costui, in particolare, ha riferito che l'omicidio in esame fu deciso nel perfetto accordo tra tutti i componenti della "commissione" (tra i quali l'imputato, segretario della stessa), poichè da tempo il Parlamentare

non andava assolutamente a genio a tutta "cosa nostra", avendo proposto e sostenuto pressantemente la legge che prevedeva il sequestro e la confisca dei beni di provenienza illecita.

Il collaborante ha, poi, precisato di avere appreso da Riccobono Rosario che la riunione, nel corso della quale venne deliberata la soppressione dell'uomo politico, era avvenuta nella seconda decade del mese di aprile del 1982.

Il Mutolo, altresì, ha indicato espressamente nell'imputato la persona che si occupò dell'esecuzione materiale del delitto, constatando "de visu" nella tenuta di Favarella i preparativi del delitto

Anche il collaborante ha reso, quanto agli esecutori materiali, dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelli dei collaboratori di Giustizia precedentemente esaminati, in massima parte coincidenti con quelli indicati dall'esecutore materiale Cucuzza.

In questo grado del giudizio, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, come si è detto, è stato sentito il collaborante Cucuzza della cui attendibilità intrinseca si è già detto.

Costui, ad ulteriore conferma di quanto riferito dal Mutolo circa l'assunzione, da parte di Michele Greco, della fase esecutiva del delitto, ha dichiarato di avere ricevuto l'incarico di partecipare all'omicidio in esame, la stessa mattina, nel corso di una riunione, svoltasi all'Arenella, nel vicolo Pipitone, da Pino Greco Scarpa, "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli, alla presenza di Nino Madonia, alcuni dei Galatolo, Gaetano Carollo e Giuseppe Lucchese.

Il collaborante si era recato sul luogo del delitto a bordo di una

“Renault” del Carollo ed era stato lasciato nei pressi per sedersi accanto a Nino Madonia, che era alla guida di un'autovettura “Fiat Ritmo” di provenienza furtiva.

Il Madonia ed il collaborante avevano il compito di sbarrare, con la Ritmo, il passo all'autovettura del La Torre, in modo da consentire a Pino Greco, che seguiva detta autovettura a bordo di una moto Honda di grossa cilindrata, condotta dal Lucchese, di scendere e di uccidere la vittima con una mitraglietta cal. 45, marca Thompson.

Senonché, l'arma del Greco, ad un certo punto, si inceppò, sicché il Cucuzza fu costretto a scendere dalla macchina ed esplose, pure lui, alcuni colpi di arma da fuoco con la sua colt cal 45, anteguerra, dal lato guida; ciò perché aveva avuto la sensazione che l'autista stesse per tirare fuori una pistola.

Ad ulteriore conferma della propria ricostruzione, il collaborante ha precisato che tutti i colpi, tranne uno, furono sparati dal lato guida.

Terminata l'impresa delittuosa, il Cucuzza era ritornato dove era stato lasciato dal Carollo ed era salito a bordo dell'autovettura pulita di quest'ultimo.

Dunque, una così particolareggiata ricostruzione della fase esecutiva dell'omicidio, non lascia, ad avviso della Corte, dubbio alcuno sulla partecipazione diretta del propalante all'omicidio, tenuto, peraltro, conto del fatto che molti dei particolari raccontati (modalità, numero e direzione dei colpi, tipo di armi usate) coincide perfettamente con gli esiti delle indagini di P.G. in proposito svolte.

Nè va dimenticato il ruolo dal Cucuzza attribuito a Pino Greco e a

Lucchese, largamente anticipato da altri collaboranti (il che finisce per avvalorare, vieppiù, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di costoro espresso dai primi giudici e condiviso da questa Corte).

Anche Cucuzza, pur nei limiti delle sue funzioni di mero "soldato", che non gli consentiva l'accesso diretto alle motivazioni di quanto gli veniva ordinato di eseguire, ha ricondotto la causale di questo delitto all'impegno profuso dall'uomo politico nella lotta alla mafia e, segnatamente, all'iniziativa legislativa della quale si era fatto promotore, che aveva spaventato non poco il "popolo" di "cosa nostra", tra il quale si era già diffusa la voce che alcuni sindacalisti avevano già pensato ad una strategia di distribuzione dei loro beni.

Dello stesso tenore, infine, in ordine alla causale, sono le propalazioni del Di Carlo.

Ma, non può dirsi, certamente, che le varie dichiarazioni siano meramente ricopiate l'una delle altre, apportando ciascuna, dal proprio angolo di osservazione, un proprio originale contributo, mai "sopra le righe", in quanto pienamente rispondente ai livelli di conoscenza dell'organizzazione che ciascuno di essi era in grado di possedere.

D'altra parte, i motivi d'impugnazione, sul punto, scivolano sul campo della critica generica dei "pentiti", con particolare riguardo al loro vissuto criminale, senza che siano state evidenziate censure specifiche sulla loro attendibilità e finiscono per investire aspetti etici, del tutto estranei alla prova giudiziaria.

Né sono state evidenziate ragioni di inimicizia particolare, al di fuori di

quelle inerenti alla scelta collaborativa insita in ciascun dichiarante, nei confronti degli accusati, che avrebbero potuto indurre i dichiaranti a propalazioni di contenuto calunnioso.

E', del resto, ovvio, legittimo e comprensibile che ciascuno di essi possa anche essere stato mosso dall'intento di colpire quelli che in origine erano stati i propri sodali; ciò a maggior ragione ove la scelta collaborativa sia stata determinata dall'esigenza di sottrarsi, a sua volta, alle sanzioni del "tribunale della mafia" emesse nei loro confronti.

Altrettanto comprensibile, ed anzi, legittimo appare che tra le ragioni della scelta vi sia anche l'esigenza di ottenere vantaggi processuali, essendo questi specificamente previsti dal legislatore per incentivare le collaborazioni.

Tutto ciò, invero, lungi dallo scalfire l'intrinseca attendibilità dei collaboranti, contribuisce ad accreditarne ulteriormente le rispettive propalazioni.

Ed allora, se così é, non vi è dubbio che le plurime e convergenti dichiarazioni sul punto rese dai collaboranti finiscono per realizzare quella convergenza del molteplice sufficiente, di per sé, a fondare la prova della riferibilità del delitto non solo alla "commissione", ma anche alla persona di Michele Greco, in particolare.

Dunque, la penale responsabilità del Greco, in ordine al delitto in esame, non si fonda su astratti teoremi derivati "sic et simpliciter" dalla sua appartenenza all'organismo dirigenziale, né sulla regola, altrettanto astratta, della necessità che gli omicidi cosiddetti "eccellenti"

dovessero necessariamente essere deliberati in "commissione"; bensì sulla rigorosa verifica, oltre che dell'appartenenza, al momento del delitto, del Greco alla "commissione", del deliberato omicida, adottato in una apposita riunione di detto organismo, nel corso della quale l'imputato non solo non manifestò un utile dissenso, ma contribuì apertamente, in unità di intenti con lo schieramento proponente, alla formazione della volontà complessiva.

Un secondo nucleo di censure comprende tutta una serie di rilievi sulla attendibilità dei collaboranti, sia sotto il profilo della coerenza e logicità delle loro dichiarazioni, sia sotto quello diverso e aggiuntivo della necessità della sussistenza di altri elementi di conferma.

Quanto al primo dei profili dianzi indicati, osserva il Collegio, che il difensore si è limitato a mere enunciazioni di principio, senza specificare quali fossero le incoerenze, le contraddizioni o le illogicità nelle quali sarebbero incorsi i collaboranti.

Basta, pertanto, richiamare quanto detto nella parte generale, in ordine a tale argomento, non mancando di evidenziare che l'operazione di verifica dell'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni è stata estesa anche alla fonte di riferimento.

Non può essere, poi, condiviso l'assunto difensivo, scondo il quale le ulteriori chiamate in reità, o correità, non possono rientrare nell'accezione "altri elementi" prevista dall'art. 192 c.p.p.

Per vero, che le ulteriori chiamate possano fungere, in assenza di prove di interventi manipolatori esterni, da riscontro convalidante è un dato ormai acquisito, sia nella giurisprudenza di merito, che di legittimità, ed

al riguardo il Collegio non può che far richiamo a quanto detto in precedenza, con particolare riferimento alla parte della sentenza specificamente dedicata a tale tema.

Sempre con riferimento al necessario momento della verifica dell'attendibilità estrinseca delle varie chiamate in reità e correatà, il difensore dell'imputato ha osservato come, a suo avviso, non sarebbe stata acquisita al processo prova alcuna in ordine alla causale ipotizzata "tutta mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata <aliunde>".

L'affermazione è del tutto disancorata dalle emergenze processuali.

Per vero, le risultanze probatorie consentono di pervenire, perfino a prescindere dalle dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti", ad una certa ricostruzione della causale dell'omicidio.

Quanto al movente, poi, tutti i collaboranti sono concordi nell'attribuire la causa della morte dell'uomo politico all'azione di contrasto "a cosa nostra" intrapresa dal La Torre e, segnatamente, all'impegno profuso nel sostenere la proposta di legge di cui si è detto.

Ed allora, è del tutto inesatto il rilievo difensivo secondo il quale la causale non sarebbe stata verificata.

Non v'è, intanto, bisogno di molto argomentare per immaginare l'effetto dirompente che per tutta "cosa nostra" ha avuto il disegno di legge sulla confisca dei beni presentato dall'On. La Torre il 31/3/1980.

L'intuizione dell'uomo politico, infatti, può essere definita a dir poco "storica", laddove si consideri che essa segnò l'inizio di un nuovo e più efficiente modo di combattere l'organizzazione mafiosa, colpendola nel suo ganglio vitale: il patrimonio.

Da quel momento, invero, l'attenzione, sia del legislatore, che dell'apparato repressivo, ebbe sempre più a spostarsi sull'aspetto economico dell'organizzazione, ritenendosi che essa, se colpita sotto tale aspetto, sarebbe stata privata della sua linfa e, dunque, definitivamente sconfitta.

Gli effetti positivi nella lotta alla mafia di tale legge, poi, sono sotto gli occhi di tutti.

Ma la causale, così come riferita dai collaboranti, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni al riguardo rese da compagni di partito, uomini politici e familiari del La Torre.

Particolarmente significative si palesano le dichiarazioni dell'On. Luigi Colajanni, a quel tempo vicesegretario regionale del P.C.I., laddove costui riferisce che l'uomo politico assassinato, nei suoi interventi politici, spesso faceva riferimento al ruolo nefasto esercitato in Sicilia da Vito Ciancimino e guardava con preoccupazione al peso assunto sul piano economico da alcune grosse concentrazioni, quali quelle degli esattoriali.

Particolare rilievo deve, poi, essere attribuito alla circostanza, sottolineata dai testi Antonino Mannino e Giovanni Parisi, che l'On. La Torre aveva assunto, più volte, anche negli ultimi tempi, posizioni fortemente polemiche nei confronti di Vito Ciancimino e del suo ruolo nella Democrazia Cristiana, come esempio quasi emblematico delle connivenze tra ambienti politici e mafiosi.

Del resto, va ricordato che l'On. La Torre era stato componente e relatore della seconda Commissione Parlamentare di inchiesta sulla

mafia, che si era occupata a lungo proprio del Ciancimino.

Pio La Torre, ancora, oltre ad essere stato, come si è detto, il primo firmatario della proposta di legge attenta agli aspetti patrimoniali della lotta contro la mafia, che poi costituì, infatti, il nucleo centrale della l. 13/9/82 n. 646, era stato anche il principale artefice di una serie di proposte di legge, presentate nel marzo del 1982 al Presidente del Consiglio, On. Spadolini, e al Ministro dell'Interno On. Rognoni, da una delegazione del P.C.I., composta dallo stesso La Torre, dal Sen. Pecchioli e dall'On. Rita Bartoli Costa.

Con esse si chiedeva, tra l'altro, l'istituzione a Palermo di un'efficace struttura di coordinamento nella lotta alla mafia, con compiti di indagini permanenti e sistematiche, estensibili anche all'estero, il risanamento del sistema carcerario, con particolare riguardo alla struttura dell'Ucciardone, l'aggravamento delle sanzioni penali e, per converso, una riduzione di pena per i cosiddetti "pentiti", nonché la revisione e la redistribuzione degli organici di Magistratura e Polizia.

Tornando alle dichiarazioni rese da uomini politici, pare opportuno sottolineare la testimonianza resa dall'On. Michelangelo Russo: "malgrado fosse stato per parecchio tempo a Roma, La Torre conosceva bene la situazione palermitana; era fermamente convinto dell'esistenza di strettissimi rapporti di affari tra esponenti politici regionali e locali con elementi mafiosi, nel senso che questi ultimi erano inseriti negli appalti e nella vita economica dell'isola.

Di ciò non faceva alcun mistero ed apertamente conduceva una polemica con la D.C., perché un suo esponente, Vito Ciancimino, pur

essendo stato oggetto di indagini da parte della commissione d'inchiesta sulla mafia, che aveva espresso giudizi pesanti sullo stesso Ciancimino, non veniva radiato o allontanato da incarichi di responsabilità".

Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dall'allora segretario della Federazione provinciale del P.C.I., Emanuele Sanfilippo: "anche prima della sua nomina a Segretario Regionale, l'On. La Torre seguì da molto vicino le vicende riguardanti gli omicidi Reina e Mattarella.

Lui manifestò, in diverse occasioni, il convincimento che i due uomini politici fossero stati eliminati poiché con la loro azione politica portavano un certo sconvolgimento negli assetti del potere siciliano e palermitano in modo particolare e, in tal senso, lui dava una interpretazione alla vicenda Sindona, specialmente alla presenza di Sindona a Palermo.

In questa sua visione politica dei fatti siciliani si inquadra la presa di posizione, quanto mai energica presso il Questore Nicolichia e il suo intervento personale presso il Ministero degli Interni nel dicembre 1981.

*"Che io sappia, La Torre andò dal Ministro Rognoni, non so se da solo, o con l'On. Pecchioli; è certo, però che, verso la fine del dicembre 1981, lui si recò dal Ministro Rognoni per sollecitare un intervento presso gli organi della Questura di Palermo"..... "com'è noto l'On. La Torre fu il primo firmatario di un disegno di legge contro la mafia presentato il 31/3/1980. Poiché tale disegno di legge presentava degli aspetti che nel resto d'Italia destavano qualche*

perplexità, l'On. La Torre si adoperò attivamente per chiarire le finalità e lo spirito della legge.

*L'On. La Torre era fermamente convinto che la nomina del Generale Dalla Chiesa a Prefetto di Palermo poteva segnare una svolta definitiva nella lotta contro la mafia".*

Perfettamente indicative dell'impegno del La Torre contro la mafia sono, infine, le dichiarazioni rese dalla moglie della vittima Giuseppina Zacco: "di fronte all'escalation mafiosa mio marito intervenne energicamente presso gli organi del governo, perché si rafforzassero gli apparati preventivi e repressivi. Assieme al senatore Pecchioli ed all'Onorevole Costa presentò al capo del governo un memoriale, che non ho letto, ma di cui ebbi notizia. Mio marito mi disse di essere stato un paio di volte dal Ministro Rognoni e di avere sollecitato la sostituzione del Questore Nicolichia e la nomina del generale Dalla Chiesa a Prefetto di Palermo".

Dunque, anche per questo delitto, a prescindere dalle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, le emergenze probatorie, costituite da fonti di sicuro affidamento, convergono verso una causale tutta incentrata sull'azione di disturbo agli interessi di "cosa nostra" e, segnatamente a quelli patrimoniali, intrapresa dalla vittima.

Ed allora, se così è, non si riesce a capire su che cosa il difensore poggi l'affermazione, secondo la quale la causale sarebbe mutuata dalle dichiarazioni dei "pentiti", laddove, invece, proprio gli elementi esterni alle dichiarazioni finiscono per rendere il loro "dictum" ulteriormente attendibile, azzerando ogni residuo margine di dubbio, a prescindere

dalla sufficienza probatoria derivata dalla prospettata convergenza del molteplice.

Col terzo ordine di censure, il difensore dell'imputato affronta direttamente il tema della personale penale responsabilità del Greco in ordine al fatto delittuoso in esame.

Si afferma, in particolare, nei motivi d'impugnazione, che il Greco non avrebbe avuto un particolare interesse alla soppressione del La Torre.

L'affermazione risulta del tutto disancorata dalla realtà processuale, ove si tenga conto del fatto che il patrimonio dell'imputato non era certo di scarso rilievo e che questo venne aggredito proprio con gli strumenti forniti dalla legge che porta il nome dell'uomo politico assassinato, a prescindere dall'esito di tali procedimenti, in questa sede non verificabili (l'asserzione difensiva, secondo la quale al Greco sarebbero stati restituiti tutti i beni non trova in processo riscontro alcuno; né è questa la sede per ricercare la verità di tale asserzione o le ragioni che hanno indotto il Giudice ad una decisione del tipo di quella testè riferita)

Ma, il rilievo non coglie nel segno anche nella misura in cui non tiene in alcun conto la funzione di coordinamento della "commissione" ed in definitiva la stessa intima struttura organizzativa dell'associazione criminale "cosa nostra".

Bisogna considerare, infatti, che, al di sopra degli interessi delle singole "famiglie", incombono gli interessi dell'organizzazione nel suo insieme, sicché basta l'interesse di una famiglia, perché possa la decisione legata a tale interesse trovare accoglimento nel consesso

deliberativo in questione.

In definitiva, un fatto che è di ostacolo ad una "famiglia" finisce per essere di ostacolo a tutte, nella misura in cui il sostanziale disinteresse di una non giustifica il diniego di ausilio a quella che vede i propri interessi minacciati da quel fatto.

Ciò è avvenuto, persino, quando la richiesta era addirittura intimamente avversata da uno dei componenti, e pur tuttavia accettata per il timore che, in tempi non maturi, potesse verificarsi uno scontro armato tra le "famiglie", con conseguenze disastrose su quella avversa alla decisione richiesta.

Nel caso di specie, il Greco non solo non aveva alcun interesse ad opporsi, ma, anzi, per gli equilibri, in quel momento insiti nell'organismo di vertice, era interessato a proseguire nella linea, tutta intrisa di diplomazia e, del resto, immanente nella carica ricoperta, di pieno appoggio ai "desiderata" dello schieramento egemone.

Non va, ancora, dimenticato che l'azione del La Torre rappresentava un pericolo, non solo per gli interessi dello schieramento "corleonese", ma anche per la stessa vita dell'intera associazione.

Nei motivi d'impugnazione, sempre nell'ambito del raggruppamento portante il n. 3, si deduce che la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, laddove afferma che nel 1980 Pino Greco, detto "scarpa", era membro della "commissione", quale "capomandamento" di Ciaculli, in alternanza con Greco Michele.

Il rilievo non colpisce nel segno; per vero, tutti i collaboranti, come si è

detto, hanno indicato il ruolo centrale rivestito dall'imputato, almeno fino al delitto in danno del La Torre, sia pure con atteggiamento di succumbenza nei confronti dei "corleonesi" (ma non era il solo), ruolo confermato in questo grado del giudizio dal collaborante Cucuzza, che ne ha sottolineato l'immanenza, anche se, in qualche occasione, messa in ombra dalla giovanile irruenza di Pino Greco, che pure, in piena sintonia con Riina e compagni, partecipava alle riunioni della "commissione".

Lo stesso Cucuzza, del resto, ha precisato che il Greco era presente ad ogni deliberazione della "commissione" e che veniva puntualmente informato di ogni avvenimento di rilievo per l'organizzazione.

Tutti i collaboratori di Giustizia hanno, poi, precisato che l'ingresso in commissione di Pino Greco avvenne quando, a seguito della deposizione di Gaetano Badalamenti, Michele Greco fu nominato segretario e si rese, quindi, necessaria la nomina di un rappresentante della "famiglia" di Ciaculli.

Proprio la nomina di un rappresentante della propria famiglia pone, dunque, il Greco in una situazione di personaggio apparentemente "super partes", ma, in realtà, funzionale agli interessi dei "corleonesi".

In tale ottica, non vi è chi non veda come appariva assolutamente necessaria la sua presenza in "commissione", tenuto, peraltro, conto del fatto che una assenza, in occasione di una deliberazione così importante, sarebbe stata sicuramente incompatibile con la natura stessa della carica rivestita.

Del resto, sia il Di Carlo, che il Buscetta, hanno sottolineato il ruolo

preponderante rivestito dal Greco, sia nella fase precedente, che in quella esecutiva del delitto.

In tale ottica, può essere, senza dubbio, compreso il "dictum" del Manpoia, il quale può essersi fatta l'idea di una preponderanza esteriore del Pino Greco che, ormai organico allo schieramento "corleonese", era sciolto da ogni, sia pur minima, esigenza di apparire, in qualche modo, distante da ogni passionalità derivante da una precisa scelta di campo, scelta che il Greco non poteva, stante la sua funzione di coordinatore, esteriorizzare.

L'intero contesto argomentativo rende estremamente agevole il dar conto dell'ultimo dei rilievi difensivi del raggruppamento in esame; per vero "cosa nostra" non è un'associazione legale e, quindi, non vi sono registri o raccolte di verbali delle riunioni, sicché appare al di fuori di ogni logica e regola di inferenza probatoria pretendere che i collaboratori di Giustizia possano indicare, con assoluta certezza, il luogo esatto, il giorno e l'ora delle riunioni della "commissione", tanto più se tali consessi si svolsero diverso tempo addietro rispetto alle propalazioni medesime e se, come è avvenuto in molti casi, la notizia è stata appresa da altre persone che hanno partecipato a tali riunioni; anzi, se così fosse, ci sarebbe motivo di sospettare dell'attendibilità di siffatte dichiarazioni.

Quanto sin qui detto rende estremamente agevole l'esame dell'ultimo nucleo di censure formulate nell'interesse del Greco.

Si afferma, in particolare, nei motivi di gravame che la regola secondo cui gli omicidi di rilievo per l'organizzazione dovessero,

necessariamente, essere deliberati in "commissione", non è stata sempre rispettata e che, in alcuni casi (sequestro Corleo e omicidio del procuratore Costa per esempio), nessuna ritorsione si sarebbe verificata da parte dell'organizzazione nei confronti dei responsabili.

Il rilievo sarebbe esatto se l'affermazione di penale responsabilità fosse basata sull'assioma rappresentato dalla regola in questione, senza tenere in alcun conto le dinamiche interne all'associazione.

Si è già detto, infatti, che proprio il sequestro Corleo fu uno dei primi atti di prevaricazione dello schieramento dei "corleonesi" nei confronti del Bontade e dei suoi alleati, mentre l'omicidio del Procuratore Costa si colloca in un arco temporale successivo al fatto delittuoso in esame, quando, ormai, "i corleonesi" stavano per sferrare l'attacco decisivo allo schieramento avversario.

I collaboratori di Giustizia, invero, non hanno detto che la regola in questione non fu mai violata.

Costoro, con dichiarazioni sostanzialmente convergenti, hanno, anzi, affermato che, nell'arco temporale precedente al delitto in esame, furono compiuti alcuni atti di piena ostilità ad alcuni componenti della "commissione", che, come tali, non potevano essere, di certo, portati all'esame di detto organismo (si pensi, oltre al sequestro Corleo, per esempio, all'omicidio in danno del Di Cristina) e che questi furono subiti dai cosiddetti perdenti, perché non ancora pronti per lo scontro definitivo.

Anzi, in tale contesto, è stato definito dai collaboratori, in modo del tutto plastico, il ruolo avuto dal Greco in alcuni di questi atti di ostilità,

a cominciare dall'omicidio Di Cristina, nel quale fu impiegato un uomo della sua "famiglia".

Particolarmente significativa, appare, poi, la funzione svolta dal medesimo, allorché, in una riunione della "commissione", illustrò i motivi per i quali era stata decisa la soppressione del "boss".

Nel periodo in cui avvenne l'omicidio in questione, invece, come è stato più volte detto, la guerra di mafia si era praticamente conclusa e la "commissione" era costituita da componenti di provata fede "corleonese".

#### **b) GIUSEPPE CALO'**

Il Calò, a mezzo di due difensori, ha svolto doglianze attinenti sia al tema della penale responsabilità, che a quello del regime sanzionatorio.

L'Avvocato Vito Ganci, per quanto riguarda il Calò, si è limitato a considerazioni di ordine generale, comuni all'altro suo assistito, Brusca Bernardo, che saranno esaminate, allorché si tratterà quest'altra posizione processuale; sicché, in questa sede si tratteranno soltanto i rilievi difensivi mossi all'impugnata sentenza dall'altro difensore, Avvocato Giuseppe Oddo.

Passando all'esame del primo ordine di censure svolte da quest'ultimo Difensore, e segnatamente a quelle concernenti il tema degli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dei componenti della "commissione", in ordine ai delitti a tale organismo riferibili, il Collegio non può che far richiamo a quanto detto in ordine a tale tema

nella parte generale, non mancando di sottolineare, ancora una volta, non solo la piena adesione a quanto agomentato, in linea di principio, dal difensore dell'imputato, ma di ribadire, anche che la penale responsabilità del medesimo poggia su una precisa deliberazione della "commissione" avente ad oggetto la soppressione del La Torre, cui il Calò ha dato un proprio apporto volitivo.

In tale contesto, nessun rilievo può spiegare il fatto che l'imputato sia stato assolto da alcuni delitti a lui ascritti quale componente del suddetto organo di vertice, non potendosi (e del resto ciò non sarebbe in rito possibile) verificare il contesto probatorio all'interno del quale tali verdetti vennero a maturarsi.

Entrando, ora, nel vivo del tema sottoposto all'esame della Corte dal Difensore dell'imputato, e premesso che il passaggio argomentativo prodromico dell'appartenenza, nel periodo di riferimento, del Calò all'organismo di vertice, oltre che essere testimoniato da tutti i collaboranti escussi nell'ambito del presente procedimento, non risulta, sostanzialmente, contestato dallo stesso imputato, osserva il Collegio, che a torto il Difensore di quest'ultimo si duole dell'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, laddove questa non avrebbe tenuto conto, da un lato, del fatto che la decisione di uccidere il La Torre sarebbe stata presa dal gruppo di vertice, senza che gli altri avessero avuto la possibilità di opporsi e, dall'altro, della circostanza che il Calò, risiedendo fuori Palermo, non avrebbe avuto la possibilità di intervenire alla riunione nel corso della quale l'omicidio in esame sarebbe stato deliberato.

Quanto al primo dei rilievi difensivi sopraenunciati, osserva il Collegio, che tutti i collaboratori di Giustizia, sentiti nell'ambito di questo procedimento, a cominciare dal Buscetta per finire a Salvatore Cancemi, che proprio di Calò è stato il sostituto, dopo l'arresto dello stesso avvenuto a Roma nel 1985, oltre a indicarlo quale sicuro componente, anche nel periodo in cui venne realizzato il delitto in esame, della "commissione", nella sua qualità di capo del "mandamento" di Porta Nuova, lo hanno definito uno dei più attivi sostenitori della strategia dei "corleonesi".

Tutti i "pentiti", a partire da quelli meno recenti, inoltre, hanno evidenziato una posizione di sottomissione completa e senza riserve dell'imputato nei confronti del Riina, talvolta, perfino, con un sottile filo di ironia: basta, in proposito, ricordare quanto riferito dal Buscetta (interrogatorio reso al G.I. il 25/7/1984), cui Stefano Bontate aveva raccontato che il Calò era talmente asservito ai "corleonesi" che, nel corso delle riunioni dei vertici, quando costoro esprimevano il loro avviso non parlava nemmeno, ma si limitava sempre ad assentire, con cenni del capo, alle loro decisioni; ed ancora che, sempre in questi consessi, era come se gli alleati gli avessero messo un filo dietro, per cui egli si limitava ad alzare od abbassare la testa, come una sorta di marionetta, e ciò faceva con molta facilità, senza mostrare alcun disagio.

Tale atteggiamento di totale succumbenza dell'imputato risale ai primi anni settanta e ci viene evidenziato dal primo dei "pentiti" storici di mafia: Leonardo Vitale. Costui, infatti, ebbe a riferire che, nei primi

anni settanta, durante il periodo del "triunvirato", il Riina aveva presieduto una riunione per risolvere una controversia tra la "famiglia" di Altarello e quella della Noce, circa l'attribuzione di una tangente che, per il rigido criterio della competenza territoriale, sarebbe spettata alla prima cosca.

Ciononostante, il Riina l'aveva assegnata alla Noce, senz'altra motivazione che quella, da lui resa palese, di "avere nel cuore" questa "famiglia"; ed ancora una volta Pippo Calò, presente alla riunione e interessato, quale capomandamento della "famiglia" danneggiata, alle sorti della medesima, si era ben guardato dal dissentire dalle opinioni dell'alleato, tanto da venire subito dopo ripreso, per tale atteggiamento di supina acquiescenza, perfino, da altri "uomini d'onore".

Sintomatico del pieno inserimento dell'imputato nello schieramento della "famiglia" di Corleone appare l'atteggiamento assunto nel 1972 dal Calò in occasione del sequestro in danno del Cassina, che aveva costituito uno dei momenti di maggiore tensione tra il gruppo dei cosiddetti "moderati" ed "i corleonesi"; gli organizzatori erano stati, infatti, individuati dall'organizzazione mafiosa nelle persone del Riina e del Provenzano che, come hanno rilevato Calderone e Marino Mannoia, avevano voluto il delitto all'insaputa ed, anzi, a dispetto del Bontate e del Badalamenti.

Orbene, è stato, ormai, accertato, con sentenza passata in giudicato, che uno degli autori materiali del sequestro fu Francesco Scrima, appartenente alla "famiglia" di Porta Nuova e uomo di maggiore fiducia di Pippo Calò.

Altrettanto sintomatico del pieno inserimento dell'imputato nello schieramento "corleonese" appare il ruolo di pieno appoggio a tale schieramento dato dal Calò all'omicidio del Di Cristina.

Ma, l'accertata connotazione del Calò di essere uno dei più attivi sostenitori della strategia dei "corleonesi", non può, poi, ritenersi conclusa con "l'affare Di Cristina", o, comunque, venuta meno nel corso dell'anno successivo, e cioè allorquando i vertici dell'organizzazione (sia pure con le riserve mentali di futura rivincita da parte dello schieramento perdente) sembravano avere ritrovato una (apparente) unità di intenti.

Sintomatico, in tal senso, è l'apporto dato dall'imputato all'omicidio del Commissario Boris Giuliano, allorché egli, unitamente ad un altro stretto alleato di Riina, Francesco Madonia, si adoperò affinché non ne fossero individuati gli assassini, incaricando un proprio uomo, Salvatore Cucuzza (il Madonia aveva inviato, a sua volta, uno dei suoi figli), di contattare Gaspare Mutolo perché si assicurasse che il gestore del bar, dove era avvenuto sotto i suoi occhi, l'omicidio, e che era cugino del pentito, si astenesse da qualsivoglia preannunciata collaborazione con le forze dell'ordine in danno di coloro che aveva scorto sparare ed i cui volti, nell'immediatezza del delitto, aveva dichiarato di ricordare.

In quella occasione, il Mutolo aveva immediatamente portato a compimento l'incarico, ottenendo le più ampie assicurazioni dal parente nei termini pretesi dai richiedenti, ed aveva, quindi, tranquillizzato il Cucuzza, che, essendo privo di interesse personale

nella vicenda, non poteva che avere agito per conto e su mandato del suo capo.

Particolarmente significative dello stretto legame esistente tra il Calò ed il Riina sono, infine, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cancemi, laddove costui riferisce di un complotto, organizzato dai perenti, in tempi immediatamente precedenti allo scoppio della guerra di mafia, che vedeva come obiettivo fondamentale da colpire, immediatamente dopo la soppressione del Riina, proprio la persona del Calò, e ciò a riprova del fatto che quest'ultimo veniva ritenuto come uno dei più fedeli ed importanti alleati del capo dei "corleonesi".

Tutti i collaboratori di Giustizia hanno, infine, descritto, con dovizia di particolari, il ruolo rivestito dal Calò, nella immediatamente successiva fase della guerra di mafia, che vide cadere ad uno ad uno tutti gli uomini più rappresentativi dello schieramento avverso ai "corleonesi".

Come si è detto, l'omicidio in esame avvenne allorché la guerra di mafia si era in massima parte conclusa e la "commissione", uccisi Bontate ed Inzerillo, era composta tutta da elementi, quali il Calò, di stretta osservanza "corleonese".

La partecipazione alla delibera omicida in esame del Calò, è, poi, testimoniata direttamente dal Mannoia ( "Il Calò era sicuramente a conoscenza e connivente"; gli altri collaboratori parlano di delibera presa all'unanimità dalla "commissione" della quale l'imputato, all'epoca, faceva a pieno titolo parte) e confermata dal Cucuzza, il quale ha riferito che, sin dall' inizio della guerra di mafia e, sicuramente, fino all'omicidio in esame, il Calò gli diede

l'autorizzazione di mettersi a disposizione della "famiglia" di Ciaculli e quindi, del Greco per la realizzazione di eventuali azioni delittuose.

Ciò assume, per quanto riguarda la partecipazione del Calò all'azione delittuosa in esame (sempre nella qualità di mandante), un peso, sotto il profilo probatorio, di notevole portata, ove si consideri che il delitto in parola venne, nella sua fase esecutiva, curato proprio dalla "famiglia" capeggiata dal Greco e che l'ordine concreto venne dato al Cucuzza da un importante ed autorevole componente di quella "famiglia": Pino Greco.

Ed allora, se così è, non si vede come si possa sostenere, una pretesa estraneità del Calò alla decisione concernente l'omicidio in esame, nel rilievo che la deliberazione, da altri presa, sarebbe stata dal Calò, ad essa sostanzialmente indifferente, subita.

Nel richiamare, comunque, quanto in precedenza detto a proposito della precedente posizione processuale (sotto questo profilo la posizione del Calò non appare sostanzialmente difforme da quella del Greco) in ordine ai requisiti necessari, alla stregua delle norme del codice penale sul concorso di persone nel reato e dell'art. 54 c.p., perché possano configurarsi un utile dissenso e lo stato di necessità, giova evidenziare che le emergenze processuali testimoniano un pieno apporto volitivo dell'imputato alla realizzazione dell'omicidio "de quo" deliberato, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboranti di cui si è detto a proposito della precedente posizione processuale, dall'organismo di vertice all'unanimità.

In tale collegiale deliberazione il grado di volizione dell'imputato fu

pienamente conforme a quella del Riina, non solo per la posizione di assoluto allineamento alla linea da costui tenuta all'interno dell'organismo di vertice, ma anche, e soprattutto, perché l'imputato era, in quel momento, portatore di interessi esattamente corrispondenti a quelli del capo dei "corleonesi", rivelandosi l'azione del La Torre contraria agli interessi di tutta l'organizzazione mafiosa, ove si consideri che il patrimonio del Calò non era certo di scarso peso. Giova, in proposito sottolineare che, come riferito da tutti i collaboranti, il Calò era particolarmente interessato (e ciò, in particolar modo, nell'arco temporale che ci occupa) al suo inserimento nel settore delle opere pubbliche, per la possibilità di ingenti guadagni che questo settore comportava.

Emblematici, in tal senso, come hanno opportunamente sottolineato i giudici di primo grado, sono, ancora una volta, i rapporti con Vito Ciancimino, a proposito dei quali è estremamente importante ricordare le dichiarazioni rese da Francesco Marino Mannoia, laddove costui testualmente afferma: "Stefano Bontate non nutriva nessuna stima nei confronti di Vito Ciancimino, del quale diceva che era legatissimo a Totò Riina e a Pippo Calò e che contava di fare affari molto lucrosi col risanamento di quella parte del centro storico di Palermo, comunque, intesa come zona di Piazza Magione".

Occorre ora dar conto dell'altro rilievo difensivo, di cui sopra è cenno, concernente l'asserita impossibilità del Calò di partecipare alle riunioni dell'organo di vertice a causa della propria residenza a Roma, ove avrebbe stabilito il centro dei propri affari.

Orbene, osserva al riguardo il Collegio che, alla stregua delle dichiarazioni rese in questo procedimento da tutti i collaboratori di Giustizia esaminati, e segnatamente di quelle rese dal Cancemi, risulta, per certo, che la fissazione, da parte dell'imputato, della propria residenza a Roma non comportò la definitiva rottura con gli interessi del medesimo a Palermo e, soprattutto, l'abbandono della propria carica di componente della "commissione", con tutti gli onori e gli oneri che tale incarico comportava.

Dalle medesime fonti è dato sapere che l'imputato si recava regolarmente a Palermo, per partecipare alle riunioni della "commissione", ed ogni qualvolta le esigenze dell'organizzazione mafiosa lo richiedessero (in tal senso sono anche le propalazioni del Cucuzza).

Giova, in proposito, ricordare le dichiarazioni di Contorno e Calderone, laddove costoro affermano che, in occasione delle sedute della "commissione", il Calò veniva prelevato in aeroporto da una B. M. W., non mancando di sottolineare che le indagini di P.G. hanno consentito di reperire il contratto di acquisto di una B. M. W. 520, il cui prezzo fu pagato, in parte, con la permuta di una "Giulietta", di proprietà della moglie del Calò, e accertare che l'auto fu fatturata dalla ditta COMA di Gaspare Bellino, risultato anch'egli prestanome del Calò, o, comunque, ad esso legato.

Non coglie, dunque, nel segno il rilievo difensivo, secondo il quale lo schema organizzativo disegnato nella sentenza di primo grado prevederebbe che le decisioni che il componente della "cupola" non

sarebbe in condizione di assumere direttamente, perché detenuto, o residente fuori dalla Sicilia, sarebbero state da lui prese attraverso un sostituto.

Invero, tutti i pentiti, a partire da Buscetta, che in proposito ha reso dichiarazioni molto precise, hanno affermato che il Calò continuò a partecipare direttamente alle riunioni della "commissione", anche dopo avere fissato la propria residenza a Roma.

E ciò appare perfettamente comprensibile, ove si consideri che Roma è collegata a Palermo con diversi voli giornalieri della durata di appena un'ora.

Tale irrisoria distanza, al contrario di quanto è avvenuto per il Salamone, non comportava, di certo, la necessità della nomina di un sostituto, potendo provvedere ad ogni incumbente direttamente il capo.

La nomina di un sostituto si rese, invece, come ha dichiarato in questo grado del giudizio il collaboratore Cancemi, necessaria nel 1985, a seguito dell'avvenuto arresto del Calò.

Non ha, quindi, senso l'osservazione difensiva, secondo la quale il Cancemi avrebbe negato di avere ricevuto un mandato omicidiario da parte dell'imputato.

Lo stesso Cancemi, infatti, ha detto chiaramente che, prima del 1985, provvedeva a tutto direttamente il Calò e che egli lo incontrava tutte le volte che il predetto dalla capitale si recava a Palermo.

c) BRUSCA BERNARDO

I motivi di impugnazione, concernenti la posizione processuale di questo imputato, possono essere suddivisi in due parti: una, comune al Calò, che affronta temi generali, quali i criteri di valutazione della prova, con particolare riferimento a quelli previsti per la chiamata in correità e le regole sul concorso di persone nel reato, dei quali la Corte di primo grado, ad avviso del difensore, avrebbe fatto malgoverno, ed un'altra che riguarda, più da vicino, la posizione processuale del Brusca, quale sostituto di Salamone Antonino.

Quanto al primo dei due ordini di censure, rileva il Collegio che la questione ha avuto abbondante trattazione, sia nella parte generale, che nelle precedenti posizioni processuali, sicché appare superfluo ripetere quanto, in altre sedi, già detto.

Passando, ora, all'esame del secondo ordine di doglianze, giova premettere che anche l'affermazione di penale responsabilità del Brusca non poggia sulla mera constatazione dell'appartenenza del medesimo all'organismo di vertice e sull'astratta regola della necessità di una apposita delibera di tale organismo per ogni "delitto eccellente".

Al contrario, è proprio il difensore dell'imputato a ricavare una sorta di prova a discarico dal fatto che alcuni delitti vennero compiuti, in periodi precedenti a quello in cui venne realizzato l'omicidio in esame, ad iniziativa di singoli componenti e gruppi criminali (si tratta dello schieramento dei "corleonesi") facenti parte della "cupola", astraendo da un contesto probatorio, ben più complesso, una sorta di regola

contraria conducente ad un giudizio di inesistenza dell'organismo di vertice, o, comunque, di totale annullamento delle funzioni di coordinamento del medesimo.

E' stato, infatti, abbondantemente spiegato come, prima del delitto in esame, fossero state prese, a danno degli avversari dello schieramento "corleonese", iniziative a questi contrarie e come, in quelle occasioni, la decisione non potè, ovviamente, essere portata a conoscenza di coloro che erano destinati a subirla e che ad essa si sarebbero certamente opposti, in quanto portatori di interessi esattamente contrari (si pensi, per esempio, ai sequestri in danno del Cassina e del Corleo, nonché all'omicidio Di Cristina e a quello del colonnello Russo).

Si è detto, altresì, che i componenti della "commissione" avversi allo schieramento "corleonese" furono informati di alcuni di questi misfatti successivamente e che li subirono, perché non in grado di scatenare una guerra, alla quale non erano ancora preparati.

Bisogna, ancora, ricordare che l'omicidio in esame è stato realizzato in un periodo di pax mafiosa", quando la "commissione", dopo che erano stati eliminati gli avversari, era ormai saldamente in mano allo schieramento "corleonese".

Ma dove il difensore cade, vistosamente, nello stesso tipo di sofisma, con caratteristiche ancor più esasperate, che vuole criticare, è quando giunge ad affermare che, addirittura, per ammettere l'esistenza dell'astratta regola sopra enunciata, dovrebbe ipotizzarsi la partecipazione del Bontate e dell'Inzerillo alla delibera della propria morte.

In maniera del tutto semplicistica ed assiomatica, il predetto, infatti, dimentica che gli omicidi dei due suddetti mafiosi avvengono in un momento di piena guerra di mafia e che la "commissione" in quel momento non poteva certamente essere funzionante, essendosi spaccata in due schieramenti ormai in guerra tra loro: il primo comprendente il Riina, in qualità di capo assoluto (in tale funzione coadiuvato dal fido Provenzano), e tutti gli altri componenti della "commissione", con esclusione del Bontate, dell'Inzerillo e del Pizzuto, che, invece, rappresentavano lo schieramento avverso, destinato a subire la definitiva distruzione, in modo che, all'esito dello scontro, come effettivamente avvenne, la "commissione" fosse ricostruita con una composizione improntata alla presenza di componenti di stretta e provata fede "corleonese", tra i quali, appunto, l'imputato.

Quanto, poi, all'isolato gesto asseritamente compiuto dall'Inzerillo nei confronti del Procuratore della Repubblica Gaetano Costa, occorre ricordare che gli elementi raccolti dall'accusa non hanno retto al vaglio della verifica giudiziaria.

Tornando allo specifico del delitto in esame, osserva il Collegio che le risultanze processuali, costituite, prevalentemente, da dichiarazioni di numerosi collaboratori di Giustizia, sulla cui attendibilità intrinseca ed estrinseca non può che ribadirsi quanto detto a proposito della posizione processuale del Greco, concludono inquivocabilmente l'inserimento del Brusca, nel periodo che interessa il delitto in esame, nell'organizzazione criminale "cosa nostra", con il preciso ruolo di componente della "commissione", quale rappresentante del

“mandamento” di San Giuseppe Jato.

In particolare, vanno richiamate le dichiarazioni rese dal Di Carlo, il quale ebbe a riferire di avere appreso dallo stesso Brusca, oltre che da altri appartenenti alla sua famiglia, della riunione della “commissione” nel corso della quale fu deliberato l’omicidio in danno del La Torre.

Lo stesso Di Carlo ha, inoltre, precisato di avere appreso dal Brusca, che vi aveva sicuramente partecipato, che il delitto in danno del La Torre era stato deliberato in un’apposita riunione della “commissione”.

Come è stato già detto, il Marino Mannoia, il Marchese, il Mutolo, e il Cucuzza hanno parlato, per quanto riguarda il delitto in esame, di una riunione della “commissione”, nel corso della quale, all’unanimità, fu presa la deliberazione omicida in questione.

E’ emerso, ancora, che la “famiglia” di San Giuseppe Jato, allorché capo della “commissione” era ancora Gaetano Badalamenti, era retta da Antonio Salamone; ma che, siccome costui si era rifugiato in Brasile, sostanzialmente mancando per lunghi periodi, il suo posto nella cosca e nel consesso dirigente (di cui il Salamone era membro autorevole) era stato preso, appunto, dal Brusca, uomo fedele ai “corleonesi”.

Tutti i collaboratori hanno, altresì, evidenziato come l’imputato fosse andato al di là del mandato ricevuto, consolidando il suo prestigio personale, vieppiù cementato dagli stretti rapporti con “i corleonesi”, e così avendo finito con il prendere le sue decisioni senza che il Salamone stesso potesse interloquire; anzi, man mano, ebbe a verificarsi un progressivo esautoramento del Salamone

dall'organizzazione criminale "cosa nostra", finendo per dipendere la sua stessa esistenza in vita proprio dalla volontà del suo stesso sostituto.

Il Salamone, infatti, aveva tentato di sovvertire gli equilibri, in favore dello schieramento avverso ai "corleonesi", offrendo a costoro il suo aiuto, condizionato, però, alla riuscita del complotto che avrebbe dovuto portare all'eliminazione del Riina e dei suoi più stretti alleati, quali il Calò e lo stesso Brusca.

Senonché, la mancata riuscita di tale complotto aveva finito per porre, come si ricava da alcune intercettazioni telefoniche, attivate nel 1982, lo stesso Salamone in posizione di grande pericolo, tanto da legittimare la richiesta da parte dello schieramento vincente, e segnatamente del Brusca, di prove di fedeltà.

Da tali intercettazioni telefoniche si coglie, invero, a piene mani, il reale rapporto gerarchico che finì per instaurarsi tra il Brusca ed il Salamone, a tal punto che, nel corso di tali colloqui telefonici, nessuno aveva osato porre in dubbio il potere decisionale del Brusca, anche in merito alla sorte del suo ex capo, nonché alle condizioni da lui dettate dall'altro per poter essere riammesso nell'associazione ("Brusca approva il piano, ma pretende la tua partecipazione"); e che il Salamone, pur consapevole della sanzione a suo carico, sembrava preoccuparsi soltanto di non inasprire il contrasto, raccomandando ai suoi congiunti di mantenere un atteggiamento prudente nei confronti dell'imputato, perfino informandolo dei loro movimenti.

Tale stato di totale soggezione del Salamone viene, infine,

inequivocabilmente testimoniato dalla sua costituzione, in data 25/10/1982, ai Carabinieri di Sacile, sede del soggiorno obbligato assegnatogli dal Tribunale di Palermo.

In buona sostanza, quando il Salamone capì che "i corleonesi" erano, ormai, padroni del campo e che sarebbe stata inevitabile l'applicazione della definitiva sanzione nei suoi confronti scelse, per la sua incolumità, la sede più opportuna.

Esaminando, ora, in dettaglio le prodezze dei numerosi collaboratori di Giustizia, osserva il Collegio, che il Brusca fu innanzitutto fatto segno di dichiarazioni accusatorie da parte del Buscetta, il quale ne evidenziò, a partire dagli anni antecedenti al delitto in esame, il ruolo di sostituto del Salamone, rivestito dall'imputato all'interno della "commissione", giacché il medesimo era quasi sempre all'estero, e sottolineò la funzione di capo della famiglia, allorché, e siamo in un arco temporale antecedente all'omicidio in esame, quest'ultimo ebbe a fissare la sua residenza in Brasile.

Il collaboratore, ha, in particolare, riferito che il Salamone ebbe a confidargli che, ormai, il Brusca lo aveva, di fatto, soppiantato, essendo molto vicino ai "corleonesi", tanto che le decisioni di maggiore rilievo venivano prese dal Brusca, senza che il Salamone potesse permettersi di criticarle.

Le dichiarazioni del Buscetta trovarono immediatamente conferma in quelle di Salvatore Contorno, il quale pure ha indicato il Brusca come capo effettivo della "famiglia" di San Giuseppe Jato e componente della "commissione".

Successivamente, Antonino Calderone ha affermato, in diverse occasioni, che il Brusca sostituiva, quale capo-mandamento di San Giuseppe Jato, Salamone Antonino che, invece, stava sempre all'estero, e ha, pure, ricordato di averlo incontrato una volta nella tenuta "Favarella", in occasione di una riunione della "Regione", in cui c'erano tutti i "capimandamento" della Provincia di Palermo.

Il più recente Marino Mannoia, ha aggiunto che il Brusca, dopo la guerra di mafia, è diventato "capomandamento" effettivo di San Giuseppe Jato, laddove, in precedenza, ne aveva svolto le funzioni quale sostituto di Antonino Salamone, precisando che ciò si era verificato per l'appartenenza dell'imputato allo schieramento "corleonese".

Ulteriori e più specifiche conferme sono, poi, giunte dalle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, di Giuseppe Marchese, Gioacchino La Barbera, Salvatore Cancemi e Baldassare Di Maggio.

Tutti hanno confermato ed evidenziato, con ricchezza di particolari, il ruolo strategico del "mandamento" di San Giuseppe Jato, con a capo Bernardo Brusca.

A conferma di ciò basti ricordare che è stato riferito, sia dal Marchese, che dal Di Maggio, che, proprio a San Giuseppe Jato, si era rifugiato, sotto la protezione di Brusca, Salvatore Riina, quando era stato costretto a lasciare precipitosamente la casa di Aquino-Borgo Molara, poiché aveva saputo che questo suo rifugio era stato individuato e, dunque, rischiava di essere arrestato.

Cancemi, dal canto suo, ha riferito di avere accompagnato, nella

primavera del 1983, Pippo Calò in una casa di S. Giuseppe Jato accanto a quella di Bernardo Brusca per una riunione della "commissione", in cui incontrò i diversi "capimandamento", tra cui, appunto, Riina, Brusca, Madonia, Geraci e Michele Greco.

Baldassare Di Maggio ha, infine, dichiarato di essere particolarmente addentro alle vicende della "famiglia" di San Giuseppe Jato, poiché, essendo stato affiliato nel 1981, già da tempo gravitava nell'ambiente ed aveva già commesso il suo primo omicidio a Roccamena, insieme a Brusca Giovanni e a Giuseppe Marchese; il collaborante ha dichiarato di avere conosciuto come "capomandamento" solo Brusca Bernardo, diventando, dopo il suo arresto, egli stesso reggente, in sua vece, nell'assenza anche del figlio del "capomandamento".

Quanto sin qui detto rende giustizia dell'ultimo rilievo difensivo concernente esclusivamente la posizione processuale dell'imputato Brusca.

Il Difensore, per vero, con abile intervento settorio, parcellizza le dichiarazioni del Buscetta astraendole dal loro intero contesto, per ricavarne una prova positiva di innocenza dell'imputato.

Il Buscetta, infatti, ad avviso del Difensore estensore dei motivi d'impugnazione, avrebbe indicato, tra il 1980 e il 1981, ben sei presenze del Salamone in Sicilia, a suo avviso incompatibili con l'assoluta certezza che, in occasione della deliberazione omicida in questione, fosse presente il Brusca, quale sostituto e non direttamente il titolare.

Orbene, osserva, innanzitutto, in proposito il Collegio, che le presenze

del Salamone in Sicilia, a dire del Buscetta, risalgono ad un periodo antecedente all'omicidio del La Torre.

Deve, ancora, essere evidenziato che tutte le dichiarazioni dei collaboranti sono nel senso della presenza alle riunioni della "commissione" del Brusca, senza che nessuno di essi abbia fatto cenno alla presenza, in alcune di esse, del Salamone.

La precisa e circostanziata indicazione del Di Carlo, poi, non lascia al riguardo dubbi di sorta.

Ma vi è di più; come si è detto, l'operazione settoria del difensore finisce per dare alle propalazioni del Buscetta un senso che esse, in realtà, non hanno.

Per vero, il collaborante, in sintesi, ebbe ad affermare che nel periodo in riferimento il Salamone era stato totalmente esautorato in "commissione" dal sostituto Brusca e a precisare che i motivi delle visite in Sicilia in quel periodo (80 - 81) erano dovuti proprio all'esigenza di prendere informazioni su quello che, all'insaputa del Salamone, stava succedendo in Sicilia, precisando che ciò, in una occasione, era accaduto su sollecitazione dello stesso Buscetta.

#### d) RIINA SALVATORE

Questo imputato ha svolto doglianze attinenti esclusivamente al tema della penale responsabilità, a mezzo dell'Avvocato Cristoforo Fileccia, che ha curato, in un unico atto, anche i motivi d'impugnazione del Geraci, sostenendo, a favore di quest'ultimo, le medesime

argomentazioni svolte per il primo, nel rilievo che analoga fosse la posizione processuale dei due ed identico l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado.

Il predetto difensore riprende argomentazioni, già svolte da altri difensori a proposito delle precedenti posizioni processuali, circa la pretesa acquiescenza della sentenza di primo grado alle dichiarazioni dei "pentiti", asseritamente acriticamente recepite, e sulla pretesa responsabilità del suo assistito, poggiata, a suo dire, esclusivamente sul cosiddetto "teorema Buscetta".

Deduce, altresì, il difensore in questione che non vi sarebbe, agli atti del processo, prova sicura della composizione della "commissione", sulla cui struttura i collaboranti sarebbero incorsi in vistose contraddizioni.

Orbene, osserva, innanzitutto, il Collegio come tale ultima censura sia del tutto disancorata dalle emergenze processuali.

Per vero, come si è già avuto modo di precisare, sia nella parte generale, che in occasione delle precedenti posizioni processuali, tutte le dichiarazioni dei collaboranti includono, per quanto riguarda il periodo in cui avvenne l'omicidio in esame, tutti gli odierni imputati tra i componenti dell'organismo di vertice.

Le divergenze riguardano qualche componente secondario, diverso da quelli oggi tratti a giudizio che, in tempi estremamente ristretti, ebbe ad occupare una posizione all'interno del predetto consesso che, fermi rimanendo alcuni dei suoi fondamentali componenti (e tra questi gli odierni imputati) ebbe a subire, nel tempo, alcuni limitati inserimenti, i

quali poterono, anche, non venire a conoscenza di alcuni dei collaboranti, che sulla composizione della "commissione" ebbero a rendere dichiarazioni.

Comunque, qualsiasi dubbio sull'appartenenza del Riina alla "commissione", sulla quale, come, del resto, per gli altri imputati, si è, persino, in altri processi, formato il giudicato, rischia di apparire del tutto fuori da una realtà processuale e da un quadro probatorio così ricco e completo da rendere, da un lato, vano ogni sforzo di sintesi e, dall'altro, rischioso sotto il profilo della ripetitività, qualsivoglia "excursus", in quanto a questo personaggio si è fatto ampio riferimento, sia nella parte generale, che nel corso dell'esame delle precedenti posizioni processuali.

Basti ricordare come tutti i collaboranti lo abbiano indicato come uno dei luogotenenti ed ex sostituti di Luciano Leggio, entrato, quindi, a far parte dei vertici con l'arresto di quest'ultimo, ancor prima della ricostruzione della "commissione" (si pensi al cosiddetto triumvirato).

Tutti hanno parlato del ruolo di primo piano, all'interno della "commissione", assunto dal Riina nel periodo dell'omicidio in esame, nonché in quello immediatamente precedente, quando, violando la "pax mafiosa", il gruppo facente capo a Riina e Provenzano aveva compiuto alcuni atti delittuosi (tra cui l'omicidio del Di Cristina nel maggio del 1978) in spregio ad una parte della "commissione".

Ricostituito un apparente stato di unitarietà, il Riina, a detta di tutti i collaboranti, continuò ad assumere sempre più un ruolo propulsivo e progressivamente sempre più di capo assoluto, sia perché la maggior

parte della "commissione" era ormai composta da suoi stretti alleati, sia perché lo schieramento avverso non era in grado di opporsi ai suoi "desiderata"

La successiva guerra di mafia è intimamente permeata della figura del Riina, che ormai viene ad identificarsi con l'intero organismo di vertice, man mano che gli avversari cadevano sotto il piombo dei killers dello schieramento vincente, del quale il Riina era diventato, ormai, il capo assoluto.

Nel periodo in cui avviene l'omicidio in esame, la guerra di mafia, come si è detto, si era praticamente conclusa, con lo sterminio degli avversari e con la "commissione" ormai composta da capi ormai asserviti al volere dell'imputato.

Del resto, una ulteriore e definitiva conferma del peso e dello spessore criminale del Riina può essere tratto dalla sua latitanza, che ha finito con il rafforzare il convincimento dell'eccezionale levatura del ruolo da lui rivestito nella organizzazione mafiosa.

Ciò posto, osserva il Collegio che a torto l'imputato si duole di un'affermazione di penale responsabilità, asseritamente basata esclusivamente sul "teorema Buscetta".

Giova, in proposito, rilevare che i collaboranti Mannoia, Giuseppe Marchese, Mutolo, Di carlo e Cucuzza riferiscono che il La Torre è stato ucciso su mandato unanime della "commissione", ormai saldamente nelle mani di Salvatore Riina e di Bernardo Provenzano.

Ganci Calogero, sentito in questo grado del giudizio, a seguito di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ha affermato, in particolare,

di avere appreso dal proprio padre Raffaele e dallo stesso Salvatore Riina che l'omicidio del La Torre era stato deliberato dalla "commissione".

Ed allora non si riesce a capire come, a fronte di risultanze processuali così univoche e precise, si possa parlare di vaghe dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia in ordine alla partecipazione al delitto dell'imputato e di causale assolutamente incerta, laddove, invece, come si è detto nel corso dell'esame della posizione processuale del Greco, questa è stata individuata con certezza, poggiando non solo sulle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia, ma anche su fonti ad essi esterne e di sicura affidabilità.

e) **BERNARDO PROVENZANO**

I motivi d'impugnazione di questo imputato riguardano esclusivamente il tema della penale responsabilità.

Col primo ordine di censure l'imputato deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza della deliberazione omicida, stante che nessuno dei collaboranti ha riferito "di essere personalmente a conoscenza che la "commissione" avesse ordinato espressamente i delitti per cui è processo.

Orbene, non v'è bisogno di molto argomentare per dimostrare la lunare lontananza dalle emergenze processuali di siffatta affermazione, bastando, all'uopo, ricordare le dichiarazioni, in proposito, rese dai collaboranti, a partire dal Mannoia per finire al recente Di Carlo, già

oggetto di precedente esame, i quali tutti hanno riferito di uno specifico mandato omicidiario, assunto all'unanimità da tutti coloro che in quel momento componevano l'organismo di vertice.

Un secondo ordine di censure, concerne un tema già affrontato dal difensore del Riina e che, per evitare inutili ripetizioni, viene in questa, unica, sede trattato.

Ha sostenuto il difensore del Riina che, poiché la cosca di Corleone sarebbe stata rappresentata sia dal suo assistito, che dal Provenzano, non vi sarebbero elementi certi per ritenere che al deliberato omicida in esame abbia partecipato l'uno o l'altro dei due.

Tale tesi non può, senza dubbio, essere condivisa nella misura in cui non tiene conto della reale portata delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di Giustizia, sentiti nell'ambito del presente procedimento.

Secondo costoro, infatti, la "famiglia" di Corleone (diverso è il caso di Michele Greco e Pino Greco, giacché il primo partecipava a titolo di coordinatore) era l'unica ad avere in "commissione" due rappresentanti, congiuntamente responsabili di ogni deliberato, con la conseguenza che il Provenzano, al pari del Riina, rappresentava, a pieno titolo, la cosca dei "corleonesi" ed operava, in perfetta armonia con il co-rappresentante.

Questa funzione congiunta si coglie, già, nelle singolari rivelazioni al Capitano dei Carabinieri Pettinato del Di Cristina, che aveva accomunato, sotto ogni profilo, il Riina ed il Provenzano, qualificandoli gli elementi più pericolosi di cui disponesse il Leggio, rimarcando come

entrambi, per la rispettiva, identica ferocia, venissero soprannominati "le belve" ed attribuendo ad essi, già allora, gli stessi omicidi - non meno di quaranta -, anche di uomini delle Istituzioni, come quello del Vice Pretore di Prizzi.

Siffatto contesto è stato confermato dal Buscetta, il quale ha riferito che, dopo l'arresto del Leggio, i reggenti della suddetta cosca erano il Riina ed il Provenzano, i quali ne avevano preso il posto in "commissione".

Ma le dichiarazioni che chiariscono, con maggiore certezza, il ruolo del Provenzano provengono dal Calderone, il quale, dopo avere confermato, nuovamente, che entrambi erano sostituti di Leggio che, dopo il processo "dei 114", allorché si erano ricostituiti gli ordinari organismi del sodalizio, li aveva delegati a rappresentarlo, ha precisato che, in forza della delega congiunta, divenuta definitiva a seguito dell'arresto del loro capo, "tutti e due prendevano le decisioni perché erano i due uomini, i due fulcri di Luciano Leggio"; che, quando il Riina non andava in "commissione", vi si recava il Provenzano, senza che nulla mutasse, perché "erano tutti e due uguali"; e che, soprattutto, nella provincia di Palermo, essi, entrambi latitanti, non camminavano mai insieme, per ragioni di strategia e di sicurezza (in modo che l'arresto, o l'uccisione, dell'uno non avrebbe conseguito risultati concreti, perché l'attività delinquenziale della "famiglia" sarebbe stata proseguita dall'altro, senza alcuna soluzione di continuità).

Al lume di questo quadro probatorio, diviene di agevole interpretazione, perfino, la proposizione di Marino Mannoia che il

Provenzano si alternava con Riina in "commissione", da intendere, dunque, come lo stesso collaborante ha avuto modo di chiarire, non in funzione di alternanza temporale, nel senso che ciascuno di essi avesse avuto, assegnato dal Leggio un periodo delimitato in cui, da solo, avrebbe dovuto sostituirlo, per poi cedere il comando della famiglia all'altro e riprendere, dopo identico lasso di tempo; ma, nel senso che entrambi decidessero in perfetta sintonia, e con uguali poteri ed obiettivi, si da rendere del tutto fungibile la presenza (alternativa ed a volte, persino, congiuntiva) dell'uno o dell'altro nelle riunioni (e nelle deliberazioni) del supremo consesso mafioso.

Il collaborante ha, altresì precisato che i due operavano sempre insieme "tipo Michele Greco con Giuseppe Greco", pur essi divenuti fungibili in "commissione", dopo la vittoriosa conclusione della guerra di mafia e l'ascesa dell'emergente Pino Greco, detto "scarpuzzedda", principale esecutore degli omicidi più clamorosi, all'organo di vertice, quale "co-rappresentante" della "famiglia" e del mandamento di Ciaculli.

Analoghe dichiarazioni hanno reso i collaboratori di Giustizia Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese.

Ma quello che ha reso, in tempi più recenti, dichiarazioni particolarmente rilevanti, in ordine al tema che ci occupa, è Salvatore Cancemi: "Bernardo Provenzano e Salvatore Riina le decisioni le hanno prese sempre insieme. Loro usavano una strategia di difesa, se così si può chiamare, che uno andava in "commissione", ma le decisioni le prendevano assieme. Io questo l'ho saputo direttamente da Riina, da Ganci Raffaele, da Pippo Calò.....e, quindi, sono andati

avanti sempre così. Le decisioni le hanno prese assieme e questo ve lo posso dire e lo ripeto con assoluta certezza”.

Alla stregua delle suddette dichiarazioni, non si può, dunque, sul piano del corretto uso della inferenza logica, non concordare con i giudici di primo grado laddove costoro affermano che “una così forte unitarietà di intenti consente di affermare che, proprio in decisioni così importanti, quali quelli riguardanti gli omicidi di uomini politici di primissimo piano, l'accordo non poté che essere pieno, essendo entrambi, in posizione di parità, reggenti della “famiglia” e del “mandamento” in sostituzione di Luciano Leggio”.

Ciò è ancor più vero nel caso di specie, stante gli interessi sottostanti alla decisione di sopprimere il La Torre, legati a precisi interessi finanziari di entrambi i componenti della “famiglia” di Corleone, che vedevano le proprie ingenti fortune messe in pericolo dalle iniziative legislative della vittima.

Le risultanze processuali (v. rapporto dei Carabinieri del 10/4/1984) testimoniano, infatti, in maniera inequivoca, la notevole mole di affari economici della “famiglia” di Corleone (comuni, quindi, sia al Riina che al Provenzano), come dimostrato dalle numerose società, soprattutto nel campo dell'edilizia, facenti capo, anche a mezzo di prestanome, dai due “corleonesi”.

Dalle risultanze processuali emerge, inoltre, il ruolo di gestore degli affari economici della “famiglia” del Provenzano.

Deve, infine, essere evidenziato, come, del resto, hanno già avuto modo di rilevare i giudici di primo grado, che il ruolo di “alter ego” di

Riina, emerge a piene mani anche dopo l'arresto di quest'ultimo, come si ricava dalle univoche dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia più recenti, quali lo stesso Cancemi e Gioacchino La Barbera.

A proposito di quest'ultimo, poi, si può ricordare che la conferma del ruolo di vertice del Provenzano, ancora nel 1993, emerge anche dalle intercettazioni ambientali di via Ughetti, da cui risulta che l'imputato, subito dopo l'arresto di Riina, e quasi riprendendone il ruolo, è intervenuto per risolvere una questione attinente alla nomina di un nuovo reggente della famiglia di Monreale, per la quale vi era un contrasto tra Brusca Giovanni e Leoluca Bagarella.

Provenzano, inoltre, il cui spessore delinquenziale è dimostrato anche dalla capacità di sottrarsi, almeno fino a questo momento, alla cattura, dopo lo sbandamento seguito alla cattura del Riina, si è fatto garante della prosecuzione della strategia di terrore posta in essere dal suo "socio", dichiarando al La Barbera che, "fin quando ci sarà un "corleonese in giro, tutto continuerà come prima".